



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del **dr. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. di R.G, decisa con dispositivo letto all'udienza del 10.10.08, promossa con ricorso ex art. 22 L. 24.11.81 n. 689 di

R - contro

COMUNE DI REGGIO EMILIA – PM

Conclusioni: il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato; l'Amm.ne chiede il rigetto del ricorso.

Oggetto: opposizione avverso verbali di contestazione in atti della PM di .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La PM di rilevava e contestava che la parte ricorrente circolava non autorizzato in ZTL. Veniva contestato alla parte ricorrente la violazione di cui all'art. 7. La parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale, opponendo (anche in udienza) fra l'altro il fatto che nel verbale vi era indicato come accertatore un agente, quando invece dal tenore e contenuto dello stesso verbale stesso risultava che la rilevazione dell'infrazione era stata effettuata tramite una telecamera e non già dall'agente accertatore indicato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, non risultano ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto, anche se la parte ricorrente ha evidenziato che nel verbale si rileva l'erronea indicazione, frutto evidentemente di una redazione meccanica del verbale, che l'accertamento sarebbe stato fatto da un agente della PM e non già da un apparecchio elettronico di rilevamento (sistema K53300/01) come in effetti avvenuto ed attestato dallo stesso verbale.

In proposito sennonché si osserva che, in primo luogo l'eccezione è tardiva in quanto non è stata svolta nel ricorso ma solo in prima udienza. E così come ex artt. 183 cpc e 320 cpc sono ammesse precisazioni delle domande ma non la mutatio libelli, altrettanto nel rito specifico deve ritenersi che non sia concessa la possibilità di aggiunta di nuovi motivi di gravame, costituendo queste nuove domande non ammissibili.

In secondo luogo, inoltre – ammesso e non concesso che potesse considerarsi tempestivamente proposto il motivo di impugnazione in questione - detto vizio (nonostante difformi precedenti decisioni di questo gdp, rese nelle prime fasi dell'esame della casistica in oggetto, ora, melius re perpensa o res melius perpensa) non sarebbe comunque tanto grave ex L. 15/05 da comportare la nullità del verbale stesso, integrando lo stesso una mera e non grave irregolarità dell'atto, non comportante per sé l'invalidità dello stesso.

Infatti è vero che, come previsto espressamente dall'art. 21 octies della L. 241/90 (dalla cit. L. 15/05 in materia di riforma dell'azione amministrativa),

“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”; e ciò costituisce un nuovo e fondamentale principio introdotto dal legislatore che risolve un precedente contrasto giurisprudenziale sorto circa gli effetti delle violazioni procedurali, sancendo tale norma appunto il principio che non sono talmente gravi da comportare l’annullamento dell’atto amministrativo quelle violazioni di norme che – a proposito - non incidono sul contenuto dispositivo dell’atto, limitandosi ad integrare – come nella fattispecie - mere ed irrilevanti irregolarità formali dell’atto che non inficiano perciò da sole la validità dello stesso.

Né rileva il fatto che la P.A. abbia deciso di modificare la modulistica (od annullato verbali in autotutela, per motivi non noti) dato che tale fatto non comporta automaticamente la nullità della pregressa stesura del verbale, per quanto esposto.

In buona sostanza il gdp ritiene che l’irregolarità evidenziata, che non assorbe ogni altro motivo esposto dal ricorrente, non sia tale da far ritenere come nullo o annullabile il verbale opposto per la presenza di un insufficientemente grave (ai fini dell’annullamento) vizio di forma.

Del resto è evidente che l’indicazione dell’agente accertatore nel verbale si riferisce ovviamente a colui che ha trasposto i dati dalla macchina rilevatrice al verbale stesso e non necessariamente ad un agente presente in loco. E ciò, oltre che togliere ogni ventilata possibilità di configurazione di ipotesi di false attestazioni nel verbale, esclude anche il fondamento del motivo di gravame in esame, peraltro tardivo.

Dalle altre risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, non risulterebbero quindi motivi per procedere all’annullamento dei provvedimenti opposti. Non sussisterebbero infatti per sé ragioni né oggettive né soggettive per l’accoglimento. Non di meno, essendo state le violazioni rilevate in un lasso di tempo relativamente breve fra loro, può essere comunque applicata la normativa di cui all’art. 8 L. 689/81 (prevalente su quella ex art. 198 2° co. cds) con irrogazione della sanzione ridotta di cui al dispositivo. Del resto fra la prima e l’ultima violazione vi è poco tempo e considerando anche che, se la contestazione fosse stata immediata o almeno pervenuta prima, le successive avrebbero potuto forse essere evitate, la sanzione può essere ridotta in relazione alla normativa indicata. Le sanzioni, dalle loro epoche, possono essere riunite in due gruppi da ritenersi commesse – in certo qual modo - in continuazione ovvero in concorso fra loro, in ogni caso con l’applicazione di una doppia sanzione per ciascuno dei due gruppi di verbali come da dispositivo. Spese compensate.

PER QUESTI MOTIVI

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia , visto l'art. 23 L. 689/81, sulle conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando

RIGETTA

l'opposizione proposta da **R** avverso ai verbali di contestazione di cui in atti della PM di _ e

CONFERMA

il suddetto atto opposto. Spese compensate. Si determina definitivamente la sanzione pecuniaria negli importi di euro 161,38 + 161,38 per tutti i verbali impugnati.

Reggio Emilia 10.10.08

IL GIUDICE DI PACE
Dr. Alfredo Carbognani